

Studio Legale Associato
Faillace - Santelli
via Galluppi n. 60
87100 - COSENZA
tel. 0984 / 22614
fax 0984 / 1860587

TRIBUNALE DI COSENZA

Sez. Fallimentare

RICORSO PER L'AMMISSIONE AL PIANO DEL CONSUMATORE EX ART. 12 BIS L. 3/2012

per il Sig. **D'Ambrosio Antonio**, nato a Cosenza il 17.2.1965 (c.f. DMB NTN 65B17 D086U), residente in Luzzi (CS) alla C/da Cavoni n. 77, elettivamente domiciliato in Cosenza alla via Galluppi n. 60 presso lo studio dell'avv. Teresa M. Faillace (c.f. FLL TSM 69L46 D086P) che lo rappresenta e difende in virtù di procura che, sottoscritta anche digitalmente, viene allegata al deposito telematico del presente atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 comma 5 D.M. n. 44/2011 e che dichiara di voler ricevere notifiche e/o comunicazioni relative al presente procedimento al fax 0684 / 1860587 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata: *avvteresamariafaillace@cnfpec.it*;

PREMESSO

1 - che ricorrono nella fattispecie *de qua* i presupposti oggettivi e soggettivi di cui agli artt. 6 e seguenti, legge n. 3/2012 successive modifiche e, segnatamente:

a) il Sig. D'Ambrosio risulta versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata Legge, trovandosi "in una situazione di perdurante



squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”;

b) il sig. D’Ambrosio è qualificabile come consumatore, secondo quanto stabilito dall’art. 6, comma 2, lett. b della Legge n. 3/12, essendo *“debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”*;

2 - che il ricorrente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. n. 3/2012;

3 - che lo stesso non ha utilizzato, nei precedenti cinque anni, alcuna delle procedure di cui alla medesima Legge n. 3/2012 e non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione, risoluzione dell’accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del Consumatore;

4 - che il ricorrente, sempre conformemente al dettato normativo, ha inoltre presentato istanza ai sensi dell’art. 15, comma 9, della citata L. 3/12, al fine di ottenere la nomina di professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi, così da poter usufruire delle procedure previste dalla summenzionata normativa;

5 - che all’esito di tale istanza, il Giudice ha nominato quale



professionista incaricato per lo svolgimento delle funzioni e delle attività dell'Organismo di Composizione della Crisi il dott. Pierluigi Pisani, che ha accettato l'incarico conferito;

6 - che il sig. D'Ambrosio per il tramite della dott.ssa Beatrice Guccione ha inviato al professionista incaricato il piano del consumatore (**doc. 1**), che si allega alla presente con tutta la documentazione in esso contenuta e che deve intendersi qui integralmente trascritto;

7 - che la scrivente difesa ha quindi chiesto al suddetto professionista la redazione della relazione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, L. 3/12, contenente l'attestazione sulla fattibilità del piano;

8 - che il dott. Pisani ha pertanto provveduto a redigere la richiesta relazione (**doc. 2**), che si deposita insieme ai relativi allegati, attestando la fattibilità del piano del consumatore proposto dal sig. D'Ambrosio.

Tutto ciò premesso il Sig. **Antonio D'Ambrosio**, come in epigrafe rappresentato e difeso,

CHIEDE

che On.le Tribunale adito, svolte le formalità di rito, Voglia:

- ammetterlo alla procedura di piano del consumatore e,



conseguentemente, fissi con decreto l'udienza ex art. 12 *bis* L.3/12, disponendo le comunicazioni di rito del piano e del decreto;

- dichiarare la sospensione, con effetto immediato ed *inaudita altera parte*, della procedura esecutiva immobiliare, pendente presso il Tribunale di Cosenza - sez esecuzioni immobiliari - ed incardinata al n. R.E. 12/2020 per la quale in data 4.10.2021 il G.E. ha già delegato la vendita;

- disporre, inoltre, ai sensi dell'art. 10 comma 2, L. n. 3/2012, che sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo non possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori, dal momento che ciò potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano medesimo;

- dichiarare, infine, la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali.

In via istruttoria, si allega la seguente documentazione:

- 1 - Piano del consumatore con documentazione allegata;
- 2 - Relazione del dott. Pierluigi Pisani attestante la fattibilità del piano con documentazione allegata;
- 3 - certificato di residenza del sig. Antonio D'Ambrosio;
- 4 - certificato di stato di famiglia del sig. Antonio D'Ambrosio;



Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia verte in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento ed è soggetta al contributo fisso nella misura di € 98,00.

Cosenza, 6.10.2021

avv. **Teresa M. Faillace**

